



COMUNE DI PORCARI

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della propria della propria determinazione n. 523 del 03/10/2025 avente ad oggetto *“Istituzione dell’Albo degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di assistenza legale: approvazione avviso pubblico e determinazione criteri di costituzione e gestione”*, il Comune di Porcari intende istituire l’*Albo degli Avvocati* (di seguito denominato “ALBO”) attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

Il presente Avviso nell'ambito del principio del buon andamento della pubblica amministrazione persegue fini di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.

L’Avviso in oggetto non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

L'ALBO è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
- Sezione C - CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

All’interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Art. 1. Requisiti per l’iscrizione nell’Albo comunale degli avvocati

1. Nell’Albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la P.A.;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in



COMUNE DI PORCARI

materia di incarichi presso le P.A.;

- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- iscrizione da almeno cinque anni all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, nonché eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori;
- eventuale comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o società pubbliche nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae-professionale.

2. Non possono essere iscritti all'ALBO e, qualora iscritti, verranno cancellati, gli avvocati che - in proprio o in qualità di difensori di altre parti – siano in “conflitto di interessi” con il Comune di Porcari, avendo promosso giudizi contro il Comune, ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'albo promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune di Porcari, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto albo.

Art. 2 – Compilazione della domanda per l'iscrizione nell'Albo

2. L'iscrizione all'ALBO avviene su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'albo a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Nella richiesta di iscrizione si dovrà altresì precisare l'abilitazione al patrocinio avanti alle Giurisdizioni Superiori.

3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, elencata non esaustivamente:

- a) **Auto-certificazione** in ordine ai requisiti elencati all'art.1;
- b) **Curriculum vitae e professionale** datato e firmato digitalmente comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione;
- c) **Dichiarazione di impegno** a:
 - rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n.62 e nel vigente Codice di comportamento del Comune di Porcari approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 10/12/2024,



COMUNE DI PORCARI

nonché impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'ALBO comunale;

- non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Porcari o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l'art. 68 ("Assunzione di incarichi contro una parte già assistita");

d) Il professionista dovrà produrre copia della **polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale**;

4. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'ALBO.

5. Per gli studi associati, i requisiti di cui all'art. 1 e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato.

6. La domanda di inserimento redatta in conformità allo schema allegato al presente avviso e sottoscritta digitalmente, unitamente ai documenti da allegare, dovrà essere inviata esclusivamente per via informatica all'indirizzo PEC: comune.porcari@postacert.toscana.it con oggetto: "Avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo avvocati" **entro e non oltre il giorno 30/11/2025**, fermo restando la revisione annuale secondo quanto previsto dall'art.6.

7. L'ALBO degli avvocati è gestito dal Servizio affari generali del Comune di Porcari.

Art. 4 – Iscrizione nell'Albo

1. Gli avvocati che avranno presentato correttamente la propria candidatura e siano risultati in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso, saranno inseriti nell'Albo in ordine alfabetico senza alcun ordine di priorità. L'iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

2. Il Comune di Porcari comunicherà l'inserimento nell'Albo dei professionisti in possesso dei requisiti mediante pubblicazione dell'Albo sul sito web dell'Ente: [https://comune.porcari.lu.it/Amministrazione – Documenti e dati](https://comune.porcari.lu.it/Amministrazione-Documents-e-dati) link <https://comune.porcari.lu.it/amministrazione/documenti-e-dati/>.

Art. 5 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'ALBO può essere disposta dal Responsabile nei confronti di quei professionisti:

- che abbiano perso i requisiti per essere iscritti all'Albo comunale o abbiano disatteso agli



COMUNE DI PORCARI

impegni assunti di cui al precedente art.2;

- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati e/o siano incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dal Comune;
- che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico a seguito della selezione comparativa indetta dal Comune ai sensi del successivo art.7.

Art. 6 – Periodo di validità dell'Albo

1. L'ALBO che si formerà a seguito del presente avviso avrà validità illimitata a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'Albo sul sito internet.
2. L'Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute.

Art. 7 – Affidamento degli incarichi

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale a seguito di proposta da parte del Responsabile del Settore Affari Generali, previa apposita relazione istruttoria da parte del servizio a cui afferisce la controversia che esprima con adeguate motivazioni parere positivo in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio.
2. Per il conferimento dell'incarico verrà effettuata un'indagine comparativa nei confronti di almeno 3 professionisti attingendo agli iscritti nell'apposita sezione, tenendo conto di:
 - Specializzazione per materia e maggiore esperienza nell'ambito richiesto in base ai curricula presentati;
 - Minor corrispettivo (comprensivo di onorario, spese, diritti e di ogni altra voce prevista e dovuta per legge) richiesto in relazione all'incarico da conferire, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, le cui tabelle sono aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022;
 - Principio di rotazione degli inviti, ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie;
 - Eventuale abilitazione alle giurisdizioni superiori.
3. Agli avvocati invitati alla procedura comparativa verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una "parcella preventiva" con riferimento alle "tabelle dei parametri forensi" di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (con motivazioni connesse alla complessità dell'incarico, se il compenso richiesto è più alto dei minimi tariffari). Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà



COMUNE DI PORCARI

di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'ALBO, come elencate al precedente art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitti di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

4. Resta salva la facoltà dell'Ente, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli iscritti, di non avvalersi della sopracitata procedura comparativa o altresì di rivolgersi a Legali non ricompresi nell'ALBO:

- in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità specialistica nel settore giuridico cui la questione afferisce e/o di particolare natura fiduciaria;
- per comprovati e motivati casi di urgenza;
- nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento.

5. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, con determinazione, provvede all'affidamento dell'incarico legale che si perfeziona ad intervenuta esecutività della determinazione stessa. Ai fini dell'affidamento dell'incarico, il professionista dovrà rendere apposite dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, di inconfiribilità e di incompatibilità in ordine all'incarico conferito e allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. c) del d.lgs. 33/2013.

6. Si prescindere in ogni caso dall'utilizzo dell'ALBO nel caso di sinistri, qualora la scelta dell'Avvocato sia effettuata dalle compagnie assicurative con oneri a loro carico.

7. Con l'accettazione dell'incarico il professionista assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

Art. 8 - Oggetto dell'incarico

1. Per "incarichi legali" si intendono:

- a) gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (c.d. patrocinio legale), come definiti dall'art.56 comma 1 lett.h del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di assistenza di natura legale (se non collegate alla preparazione di un incarico giudiziale).

2. L'incarico, avente ad oggetto il patrocinio legale dell'Ente, comprende anche:

- a) una stima della probabilità della soccombenza nella causa da parte del Comune ed una quantificazione dell'importo che il Comune di Porcari potrebbe essere condannato a pagare in caso



COMUNE DI PORCARI

di soccombenza (comprese spese processuali);

b) a seguito di sentenza, una relazione con la quale si forniscono al Comune gli indirizzi per l'attuazione del provvedimento giurisdizionale, compresa l'eventuale quantificazione esatta delle spese di soccombenza da versare alla controparte;

c) in caso di sentenza sfavorevole, nella relazione deve essere indicata la sussistenza o meno di validi motivi di impugnazione e una valutazione in ordine al rapporto costo/beneficio di tale impugnazione;

d) in caso di sentenza che veda il Comune vittorioso in punto di spese, la tempestiva richiesta alla controparte soccombente di versare le somme al Comune.

Art. 9 – Corrispettivo

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di una parcella "preventiva" per l'intero grado del giudizio, così come indicato dall'art. 7, comma 3, fatte salve le eventuali ulteriori spese che dovessero sorgere nel corso del procedimento, all'atto di affidamento non preventivabili.

2. In caso di conferimento dell'incarico a più professionisti, ivi compresi gli eventuali domiciliatari, o a società professionali, questi matureranno un unico compenso.

3. Il compenso che verrà riconosciuto al professionista sarà liquidato, previa verifica della regolarità del servizio svolto da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali e, dietro presentazione di fattura elettronica preceduta da acquisizione del DURC regolare della Cassa Forense del/i professionista/i e da una proposta di parcella contenente descrizione dettagliata dell'attività svolta.

4. Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica, con accredito sul conto corrente che verrà indicato dal professionista.

5. Si riconosce il pagamento di acconti rispetto a quanto complessivamente pattuito nel preventivo originario tramite fattura elettronica emessa a titolo di acconto, per le attività effettivamente svolte fino alla data della suddetta fattura, su richiesta del professionista previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Affari generali. E' in ogni caso escluso l'acconto al momento del conferimento dell'incarico, fatte salve eventuali spese vive da anticipare.

6. Il pagamento a saldo avverrà a conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto



COMUNE DI PORCARI

a quanto preventivato in sede di affidamento dell'incarico, fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si rendano necessari in corso di causa integrazioni di spesa, che dovranno essere specificamente e dettagliatamente motivate ed approvate con apposito atto.

Art. 10 – Obblighi del professionista

1. Il professionista cui è stato affidato l'incarico si obbliga:

- a collaborare con il responsabile del Servizio competente per l'oggetto del procedimento sia giudiziale che stragiudiziale e a fornire aggiornamenti puntuali sia al Servizio interessato che al Servizio Affari Generali sulle attività inerenti al mandato ricevuto al compimento di ogni attività processuale svolta, con la trasmissione dei relativi atti e comunicazione delle date e degli esiti delle udienze;
- a comunicare prontamente all'Ente l'insorgere di qualsiasi situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- a rispettare, a pena di decadenza dell'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n.62 e quello del Comune di Porcari approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 10/12/2024, nonché a farlo osservare ai propri collaboratori;
- qualora richiesto, assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali, senza che questo comporti compensi aggiuntivi;
- a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale, ivi compresa la registrazione della sentenza, e del recupero stragiudiziale delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti. Si richiama l'art.8, comma 2 lett. b), c) e d).

Art. 11 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si obbliga, oltre che a corrispondere al legale incaricato il compenso pattuito, a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili all'espletamento dell'incarico, dal professionista medesimo richiesti.

Art. 12 – Disciplina in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi del G.D.P.R. n.679/2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, e dal D.Lgs n.101/2018, entrato in vigore il 19.09.2018, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successivo incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi. La richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente Avviso vale quale



COMUNE DI PORCARI

accettazione e consenso a tale trattamento.

2. Titolare dei dati: Comune di Porcari, con sede in Piazza Felice Orsi, n. 1, 55016 Porcari nella persona del Sindaco pro-tempore in qualità di Legale Rappresentante dell'ente (mail: segreteria@comune.porcari.lu.it; Pec comune.porcari@postacert.toscana.it). I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) sono: Rete Entionline All Privacy - Avv. Guido Paratico, sede: Via Triumplina 183/B 25136 Brescia, email: consulenza@entionline.it.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, è consultabile il sito www.comune.porcari.it, accedendo al seguente link: <https://www.comunediporcari.org/informativa-privacy/>.

Art. 13 – Responsabile del procedimento

1. La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Ceragioli. Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Servizio affari generali del Comune di Porcari, telefono 0583/211853, oppure via email all'indirizzo: barbara.ceragioli@comune.porcari.lu.it.

Art. 14 – Pubblicazione e comunicazioni

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

Tale avviso è trasmesso all'Ordine degli Avvocati della Regione Toscana che ne cureranno la relativa diffusione.

L'Ente si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente alla presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali.

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. Le domande pervenute non vincolano l'Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. Le medesime e la documentazione presentata hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'iscrizione all'ALBO e dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Con la domanda di iscrizione i professionisti, singoli o associati, accettano senza riserve quanto disposto nel presente Avviso.

La Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Barbara Ceragioli
(firmato digitalmente)

Allegato:

- 1) Modello di domanda di inserimento nell'Albo.